Fondazione Francesco Balicco ets
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Via Vallere, 4 – 24057 Martinengo (BG) – C.F. 83001790167 – P. IVA 02260380163

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

EX LEGGE N. 6 DEL 09/01/2004

CHE COS'È L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

L'Amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che va ad aggiungersi agli altri due istituti dell'Interdizione e dell'Inabilitazione. Questo strumento giuridico è certamente meno invasivo rispetto agli altri due e ben si adatta alla cura della qualità della vita della persona con disabilità.
L'Amministrazione di sostegno consente di modellare il provvedimento secondo le esigenze e i bisogni della singola persona ed è modificabile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

A COSA SERVE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'Amministratore di sostegno serve a tutelare, con la minore limitazione possibile, la capacità di agire delle persone prive in tutto, o in parte, di autonomia fisica e psichica nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e nella gestione dei propri interessi economici; serve a dare il consenso alle cure, mediante interventi di sostegno provvisorio o permanente. L'Amministratore di sostegno può affiancare, e/o sostituire, il beneficiario al quale, comunque, rimangono spazi di autonomia.

DA CHI VIENE NOMINATO L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'Amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare.

COME SI ATTIVA LA RICHIESTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La richiesta si effettua con un ricorso (richiesta) depositato presso la cancelleria del giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario (persona) vive: residenza o domicilio.
La modulistica può essere ritirata in Tribunale presso la Cancelleria della Sezione Tutele e Amministrazione di Sostegno. Può anche essere scaricata dal sito del Tribunale di Bergamo.

CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO?

- ✓ Il beneficiario stesso.
- ✓ Il coniuge non separato legalmente o il convivente.
- ✓ I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, zii, nipoti).
- ✓ Gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero/nuora, cognati).
- ✓ Il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazioni da parte dei Servizi Territoriali.

CHI PUÒ INDICARE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

- ✓ L'interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità.
- ✓ Il giudice tutelare privilegiando la persona stabilmente convivente, i genitori, i figli, o altra persona idonea (un professionista).
- ✓ La famiglia dell'interessato.

COSA DEVE CONTENERE IL RICORSO?

- ✓ Le generalità del beneficiario e del richiedente.
- ✓ La residenza o dimora abituale del beneficiario.
- ✓ Le ragioni per cui si chiede la nomina di amministratore di Sostegno.
- ✓ L'indicazione dei bisogni e delle spese del beneficiario.
- ✓ L'indicazione dell'Amministratore di Sostegno se già individuato (può essere un familiare, un professionista, un volontario che accetta di essere nominato in tale ruolo).
- ✓ Copia integrale dell'atto di nascita (richiesta al Comune di nascita).
- ✓ Relazione del medico curante o del medico della struttura, se ricoverato.
- ✓ 1 marca da bollo da € 27,00 e 1 marca da bollo da € 11,63.

È fondamentale descrivere le condizioni e le esigenze di cura e di vita del beneficiario, nonché le necessità urgenti per cui si rende indispensabile chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno provvisorio.

QUALE È IL CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA? ➢ Generalità del beneficiario e dell'Amministratore di sostegno. ➢ La durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato. ➢ I compiti che il beneficiario potrà assolvere da solo e quelli che dovrà compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di sostegno. ➢ I compiti che l'Amministratore di sostegno dovrà compiere in maniera esclusiva. ➢ L'ammontare delle somme che potrà utilizzare. ➢ La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.	TEMPI PREVISTI PER IL DECRETO DI NOMINA Il giudice tutelare entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta provvede alla nomina dell'Amministratore di sostegno. COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO? Il giudice tutelare, dopo avere sentito, personalmente, il beneficiario, assunte le necessarie informazioni, provvede alla nomina dell'Amministratore di sostegno con decreto motivato, che diverrà immediatamente esecutivo.